
Siracusa, lì 26.02.2010

Profili Fiscali del Trust Interno

Dott. CARLO ASSENZA

Riferimenti Normativi

- ART. 1, CO. 74-76, L. n. 296/2006

Ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni fiscali sistematiche in materia di TRUST interni.

- ART. 2, CO. 47-54, DL. n. 262/2006

Reintroduzione Imposta di successione e donazione (conv. con modif. nella L. n. 286/2006)

- CIRCOLARE N. 48/E DEL 2007

Trust. Disciplina Fiscale rilevante ai fini delle Imposte sui Redditi e delle Imposte Indirette

- CIRCOLARE N. 3/E DEL 2008

Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione

Adempimenti del Trust

- Tutti gli adempimenti tributari del Trust sono assolti dal Trustee
- **Il trust è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti per i soggetti Ires.**
 - **Deve dotarsi di codice fiscale e di partita Iva. (Mod. AA 7/10)**
 - **Deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi. (Mod. Unico ENC o Unico SC).**
 - **Se ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14 DPR 600/73.**
 - **Se non ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili facendo riferimento a quanto dettato dall'art. 20 DPR 600/73 relativamente agli enti non commerciali.**
 - **Il trust è poi tenuto agli obblighi relativi all'Irap.**

LA TASSAZIONE DEL TRUST

- **Circolare n. 48/E del 2007 e Circolare n. 3/E del 2008**

Definizione (fiscale) di Trust:

“Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e trustee. Il disponente trasferisce per atto inter vivos o mortis causa beni o diritti a favore del trustee che li amministra con i poteri di un vero e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.”

IMPOSTE DIRETTE

- **I trust sono soggetti passivi IRES (Art. 73 TUIR).**
- **Scontano l'imposta i trust residenti nel territorio italiano che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché quelli non residenti per i redditi prodotti in Italia.**

TRUST TRASPARENTI E TRUST OPACHI

Bisogna distinguere tra :

- trust con beneficiari individuati **(trust trasparenti)** i cui redditi qualificati come "redditi di capitale" vengono imputati per trasparenza agli stessi.
- trust senza beneficiari individuati **(trust opachi)** i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.
- Nel caso molto frequente che l'atto istitutivo preveda che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari (configurazione mista), il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato a questi ultimi.

Trasferimento dei beni in Trust

Il trasferimento dei beni in un trust ai fini delle ii.dd. varia in funzione del soggetto che l'effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di trasferimento.

Se il Disponente è un imprenditore e trasferisce in trust beni relativi all'impresa quali:

- - **Beni Merce** conseguirà **ricavi** ai sensi dell'art. 85, co. 2 del TUIR.
- - **Beni Strumentali e/o Patrimoniali dell'impresa** conseguirà **plusvalenze** o **minusvalenze** rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 del TUIR.
- - un'**Azienda** il profilo fiscale va esaminato alla luce del disposto dell'art. 58, co. 1 del TUIR che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito (***Principio della Neutralità Fiscale***) a condizione che il Trustee assuma l'azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.

Trasferimento dei beni in Trust - segue

Nel caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini dell'imposizione sui redditi, né in capo al Disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.

Qualora il trasferimento dei beni i trust abbia ad oggetto:

- - **Titoli Partecipativi** il Trustee li acquisisce secondo l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se i titoli trasferiti sono detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato tale fattispecie ricade nell'ipotesi dell'art. 6, co. 6, DLgs n. 461/1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso con applicazioni delle relative imposte da parte dell'intermediario abilitato.

Disciplina dei Redditi del beneficiario del Trust

■ L' Art. 74, lett. b, L. 286/2006 (Finanziaria 2007) recita:

“Nei casi in cui i beneficiari del Trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri atti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”

- Presupposto dell'imposta è l'esistenza del reddito.
- E' necessario che il beneficiario risulti titolare dei diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
- L'imputazione del reddito al beneficiario avverrà “... *in ogni caso* ...” cioè indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito quindi per competenza economica e non per cassa.
- Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.

Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari

- I redditi imputati ai beneficiari sono stati qualificati come **redditi di capitale**. (Art. 44, co. 1, lett. g-sexies TUIR)
- Il **trust residente** imputa per trasparenza i propri redditi:
 - ai beneficiari residenti;
 - ai beneficiari non residenti (tassato in Italia ai sensi dell'art. 23, co. 1, lett. b del TUIR quale reddito di capitale corrisposto da soggetto residente).
- Il **trust non residente** che è soggetto ires solo per i redditi prodotti in Italia imputa per trasparenza tali redditi ai:
 - soli beneficiari residenti quali titolari di redditi di capitale.

PRINCIPIO DEL DIVIETO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (ART. 163 TUIR)

Circolare n. 48/E del 2007

- QUALORA IL REDDITO PRODOTTO DAL TRUST (es. RENDITE FINANZIARIE) ABBIAMO SCONTATO UNA TASSAZIONE A TITOLO DI IMPOSTA O DI IMPOSTA SOSTITUTIVA IN CAPO AL TRUST CHE LO HA REALIZZATO, TALE REDDITO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NE' IN CAPO AL TRUST OPACO NE', IN CASO DI IMPUTAZIONE PER TRASPARENZA, IN CAPO AI BENEFICIARI.

NE CONSEGUE:

- I REDDITI CONSEGUITI E CORRETTAMENTE TASSATI IN CAPO AL TRUST PRIMA DELLA INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI (IN CASO DI TRUST "OPACO") NON POSSONO SCONTARE UNA NUOVA IMPOSIZIONE IN CAPO A QUESTI ULTIMI A SEGUITO DELLA LORO DISTRIBUZIONE.

LE IMPOSTE INDIRECTE

- **L'art. 2, co. 47, del DL n. 262/2006**, conver. con modif. nella **L. n. 286/2006**, istituisce (nuovamente) l'imposta di successione e donazione di cui al **DLgs n. 346/1990**, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, estendendo l'ambito applicativo della stessa alla "costituzione di vincoli di destinazione".
- La L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) introduce le Franchigie d'imposta su successione e donazioni relative a devoluzioni a favore di fratelli e portatori di handicap

Vincoli di destinazione

■ ART. 2, CO. 49, DL. N. 262/2006

Per la prima volta il legislatore fornisce una disciplina fiscale, rilevante ai fini dell'imposizione indiretta, alla costituzione di vincoli di destinazione

DEFINIZIONE: "VINCOLI DI DESTINAZIONE"

Si intende una categoria di negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei medesimi beni.

Negozi giuridici che compongono la categoria dei Vincoli di Destinazione

- Costituzione di un Trust
- Stipula di un negozio Fiduciario
- Costituzione di un Fondo Patrimoniale (art. 167 del CC)
- Costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-bis del CC)

Trust e Vincoli di Destinazione

Ai fini dell'imposizione indiretta

- La circolare n. 3/E del 2008, paragr. 5.4.2, dispone che

“La costituzione di un trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.”

LE IMPOSTE INDIRECTE

■ ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST

L'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata sarà soggetto all'imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.

ATTO DISPOSITIVO

- **Il conferimento dei beni in trust o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos. Ai fini della determinazione di aliquote e franchigie, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).**

Aliquote e Franchigie Imposte di Successione e Donazione

Grado di Parentela	Franchigia per ciascun beneficiario	Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta	€. 1.000.000	4%
Fratelli e Sorelle	€. 100.000	6%
Altri Parenti fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado	Nessuna Franchigia	6%
Altri Soggetti	Nessuna Franchigia	8%

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1992 si ha una franchigia di €. 1.500.000.

Esempi di Tassazione:

- Nel **trust di scopo** cioè quello gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".
- **La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente (settlor) non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni (vedi Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009)**

Trasferimenti di Aziende e Partecipazioni sociali - Esenzioni

- Art. 1, co. 78, lett. a), L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha inserito nell'art. 3 del TUS, il co. 4-ter, il quale stabilisce che

“I **trasferimenti** effettuati anche tramite i patti di famiglia artt. 768 bis e ss del CC ***a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse***, di quote sociali e di azioni **non sono soggette all'imposta.**

In caso di **quote sociali e azioni** di soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex art. 2359, co. 1, numero 1, del CC.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa:

“proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento rendendo alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione apposita dichiarazione in tale senso”

continua **Esenzioni**

- L'art. 1, co. 31, L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha esteso l'agevolazione in questione anche nel caso di trasferimenti di aziende o rami di esse e cessioni di azioni o quote sociali **in favore del coniuge del dante causa** con **decorrenza 01.01.2008**

Imposte Ipotecaria e Catastale

- Sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte **ipotecaria e catastale** in misura proporzionale rispettivamente al **2% ed all'1%**.

OPERAZIONE EFFETTUATE DURANTE IL TRUST

- **Gli atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano.**

TRAFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI

- **Non si realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.**
- **Sono dovute invece le imposte ipotecarie 2% e catastali 1%.**

CESSIONE DEI BENI IN TRUST

- **Se il trasferimento è effettuato al di fuori dell'esercizio dell'impresa si potranno realizzare plusvalenze tassabili come redditi diversi per la cui determinazione si dovrà fare riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente oppure nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust al prezzo pagato.**

LA RESIDENZA DEL TRUST

- **Si fa riferimento all'art. 73 del TUIR con gli adattamenti necessari all'istituto che provengono normalmente dai criteri di collegamento del territorio dello Stato, della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale. E' utile esaminare le indicazioni delle varie convenzioni per evitare le doppie imposizioni.**

TRUST: ELUSIONE FISCALE DISTRAZIONE DI PATRIMONI

- **Il Trust è un utile strumento di programmazione.**
- **Il trust non deve essere guardato con diffidenza e non si deve pensare al trust come ad un mezzo per distrarre patrimoni, agire in frode ai creditori, eludere il fisco, aggirare norme inderogabili ad esempio in materia di successione.**
- **Ogni azione resta impregiudicata (revocatorie, lesione di legittima, ecc) e qualsiasi tutela già adottata (ad esempio un sequestro o un'ipoteca) non vedrà caducati gli effetti a seguito dell'istituzione del trust.**
- **E' uno strumento che se ben utilizzato e strutturato permette di ottenere ampie tutele senza alcuna violazione delle norme statali, anche fiscali, ed internazionali in genere.**